



Terza Sezione Civile

Il Tribunale in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati:

Dott.ssa Maria Rosaria Giugliano	Presidente
Dott.ssa Maria Carolina De Pasquale	Giudice
Dott.ssa Giuseppina Valiante	Giudice relatore

pronuncia la seguente:

SENTENZA DI APERTURA DELLA LIQUIDAZIONE CONTROLLATA DEL SOVRAINDEBITATO

Nel procedimento promosso da:

Fallimento [REDACTED] (c.f./p.i. [REDACTED] - R.E.A. [REDACTED] dichiarato con la sentenza n. 30/2010 del Tribunale di Salerno, in persona del curatore p.t. dott. [REDACTED], rappresentato e difeso, giusta procura speciale alle liti rilasciata su foglio separato ed in forza del decreto del G.D. al fallimento, dott. Enza Faracchio, di autorizzazione all'azione con contestuale ratifica della nomina del difensore ed ammissione al patrocinio a carico dell'Erario, dall'avv. [REDACTED] e domiciliato in Salerno, alla via Diaz n. 32, presso il domicilio digitale del difensore;

RICORRENTE

[REDACTED], nato a [REDACTED] (c.f. [REDACTED] residente a [REDACTED]
[REDACTED];

RESISTENTE

RAGIONI DELLA DECISIONE

RICORSO AI SENSI DELL'ART. 268 CCII

[REDACTED]
[REDACTED]
[REDACTED]



[REDACTED]

COMPETENZA

Preliminarmente, il Tribunale rileva, ai sensi dell'art. 27 C.C.I., la propria competenza atteso che parte resistente risulta risiedere nel comune di Salerno e, dunque, nel circondario dell'intestato Tribunale.

INESISTENZA DI PROCEDURE ALTERNATIVE

Sempre preliminarmente va rilevato che non risulta la proposizione di domande di accesso alle procedure disciplinate nel Titolo IV CCII, vale a dire di procedure di composizione negoziale della crisi.



PRESUPPOSTI

In diritto, in sintesi estrema, si deve quindi rammentare che la dichiarazione di apertura della liquidazione controllata presuppone il riscontro della sussistenza dei presupposti di ammissione di cui dapprima agli articoli 2, lettera c) CCII e poi 268, 269 e 270 CCII.

PRESUPPOSTO SOGGETTIVO

Tanto comporta, sul piano del riscontro della sussistenza del presupposto soggettivo, il rammentare che la procedura di liquidazione controllata è configurabile per il consumatore, il professionista, l'imprenditore agricolo e le start-up innovative oltre che per ogni altro debitore non assoggettabile alla liquidazione giudiziale ovvero a liquidazione coatta amministrativa o ad altre procedure liquidatorie previste dal codice civile o da leggi speciali per il caso di crisi o insolvenza.

In particolare, l'impresa minore deve provare, ai sensi della lettera d) dell'art. 2, di avere avuto nei tre esercizi antecedenti, un attivo non superiore ad euro trecentomila, ricavi non superiori ad euro duecentomila e che non risultino debiti superiori a euro cinquecentomila.

Si osserva, ai margini, che l'onere della prova è sempre sulla impresa minore sia quando chiede di accedere alle procedure di sovraindebitamento sia quando si oppone ai sensi dell'art. 121 CCII all'apertura della liquidazione giudiziale.

PRESUPPOSTO OGGETTIVO

Va poi osservato che l'ambito oggettivo di applicazione della procedura fa riferimento tanto allo stato di crisi quanto a quello di insolvenza come disciplinati dalle lettere a) e b) dell'art. 2 del CCII. La domanda, inoltre, ai sensi dell'art. 268, comma 2, CCII, può essere presentata da un creditore, quando il debitore è in stato di insolvenza. In tal caso, non si fa luogo all'apertura della liquidazione controllata se l'ammontare dei debiti scaduti e non pagati risultanti dagli atti dell'istruttoria è inferiore ad euro 50.000,00.

Va rammentato che, ai sensi dell'art. 268, comma 3, quando la domanda è proposta da un creditore nei confronti di un debitore persona fisica non si fa luogo all'apertura della liquidazione controllata se l'OCC, su richiesta del debitore, attesta che non è possibile acquisire attivo da distribuire ai creditori neppure mediante l'esercizio di azioni giudiziarie.

RINVIO AL PROCEDIMENTO UNITARIO

Va poi, in diritto, ricostruito, che a corredo della domanda di liquidazione controllata debbano essere allegati, ma solo in quanto compatibili, i documenti prescritti dall'art. 65, laddove al I comma CCII, dispone che i sovraindebitati *[I debitori di cui all'articolo 2, comma 1, lettera c) possono proporre soluzioni della crisi da sovraindebitamento secondo le norme del presente capo o del titolo V, capo IX, che disciplina appunto la liquidazione controllata]* e laddove al secondo comma dispone che *“Si applicano, per quanto non specificamente previsto dalle disposizioni della presente sezione, le disposizioni del titolo III, in quanto compatibili”*.

DOCUMENTI DA DEPOSITARE

Quindi, dal combinato disposto dei richiamati artt. 37 e 39 CCII , che al ricorso vanno allegati, nei limiti appunto della compatibilità, a) le scritture contabili e fiscali obbligatorie; b) le dichiarazioni dei redditi concernenti i tre esercizi o anni precedenti ovvero l'intera esistenza dell'impresa o dell'attività economica o professionale, se questa ha avuto una minore durata; c) le dichiarazioni IRAP; d) le dichiarazioni annuali IVA relative ai medesimi periodi; e) i bilanci relativi agli ultimi tre esercizi; f) una relazione sulla situazione economica, patrimoniale e finanziaria aggiornata; g), uno stato particolareggiato ed estimativo delle sue attività; h) un'idonea certificazione sui debiti fiscali, contributivi e per premi assicurativi; i) l'elenco nominativo dei creditori e l'indicazione dei rispettivi crediti e delle cause di prelazione; l) l'elenco nominativo di coloro che vantano diritti reali e personali su cose in suo possesso e l'indicazione delle cose stesse e del titolo da cui sorge il diritto; m) l'indicazione del domicilio digitale dei creditori e dei titolari di diritti reali e personali che ne sono muniti; n) una relazione riepilogativa degli atti di straordinaria amministrazione di cui all'articolo 94, comma 2, compiuti nel quinquennio anteriore, anche in formato digitale.

RELAZIONE GESTORE OCC

Sempre in diritto va osservato che il ricorso, quando è presentato dal debitore, deve, a sensi dell'art. 269 CCII, essere corredato dalla relazione del gestore OCC nella quale deve esservi un giudizio positivo sulla completezza e attendibilità della documentazione depositata e deve esservi l'illustrazione della situazione economica, patrimoniale e finanziaria del debitore.

Va rammentato che, ai sensi dell'art. 268, comma 3, quando la domanda è proposta da un creditore nei confronti di un debitore persona fisica non si fa luogo all'apertura della liquidazione controllata se l'OCC, su richiesta del debitore, attesta che non è possibile acquisire attivo da distribuire ai creditori neppure mediante l'esercizio di azioni giudiziarie.

DEL CASO

Tanto premesso, è necessario precisare che, nel caso in oggetto la domanda di apertura della liquidazione controllata è stata formulata da [REDACTED], parte creditrice, nei confronti di [REDACTED].

Ai sensi dell'art. 268, comma 2, C.C.I., la domanda può essere presentata da un creditore, quando il debitore è in stato di insolvenza e sempre che l'ammontare dei debiti scaduti e non pagati risultanti dagli atti dell'istruttoria sia uguale o superiore ad euro 50.000,00.

Tanto premesso, nel caso che ci occupa, l'ammontare dei debiti scaduti e non pagati risultanti dagli atti dell'istruttoria risulta superiore ad euro 50.000,00, considerato il credito vantato da parte ricorrente – pari ad € 52.010,74 oltre spese ed accessori di legge - nonchè la debitoria erariale complessiva pari ad € 14.000,00 circa.

In particolare, dal ricorso proposto e dalla documentazione prodotta da parte creditrice, risulta provato lo stato di insolvenza: entità del debito, mancato pagamento, precetto, dichiarazioni negative di quantità



a seguito di tentato pignoramento presso terzi, mancato pagamento a seguito di ordinanza di assegnazione somme del 17.12.2014 con contestuale dichiarazione di incapienza per la parte di credito non soddisfatta. Inoltre, dalla documentazione acquisita dall'ufficio si rileva una debitoria erariale complessiva pari a circa € 14.000,00.

A ciò si aggiunga che, dalle dichiarazioni dei redditi in atti, non emergono elementi tali da ritenere che la disponibilità reddituale di parte debitrice sia sufficiente a garantire il pagamento di quanto dovuto in un arco temporale relativamente breve.

Si rammenta, poi, che ai sensi del comma 3 dell'art. 268, *“Quando la domanda è proposta da un creditore nei confronti di un debitore persona fisica non si fa luogo all'apertura della liquidazione controllata se l'OCC, su richiesta del debitore, attesta che non è possibile acquisire attivo da distribuire ai creditori neppure mediante l'esercizio di azioni giudiziarie”*.

Nel caso di specie, parte resistente, pur essendosi costituita, non ha provveduto al deposito di alcuna relazione dell'OCC, non potendosi, pertanto, attestare l'effettiva impossibilità di acquisire attivo da distribuire ai creditori.

CONCLUSIONI

Tanto premesso, il Collegio, ritenuto, in base alla documentazione agli atti, provata:

1. la sussistenza della competenza territoriale;
2. la sussistenza dello stato di insolvenza del debitore;
3. la sussistenza di debiti scaduti e non pagati superiore ad euro 50.000,00;
4. la non assoggettabilità del debitore a procedure concorsuali diverse da quelle regolate al capo II della l. 3/2012;
5. la sufficienza documentale allegata alla domanda di liquidazione controllata presentata dal creditore;
6. l'inesistenza di un'attestazione dell'O.C.C. circa l'eventuale impossibilità di acquisire attivo da distribuire ai creditori,

VISTO L'ART. 270 CCII

P.Q.M.

dichiara aperta la procedura di liquidazione controllata [REDACTED] [REDACTED] **(c.f.**

[REDACTED]

nomina, quale giudice delegato alla procedura, la dott.ssa Giuseppina Valiante;

nomina liquidatore della procedura la dr.ssa MARTA BRIGANTE;

dispone che il liquidatore rediga ai sensi del comma 2 dell'articolo 272 del CCII l'inventario dei beni del debitore;

dispone che il liquidatore rediga ai sensi dell'art. 213 e 272, comma 2, CCII un programma in ordine a tempi



e modalità della liquidazione che assicurino la ragionevole durata della procedura;

PRECISA che la procedura di liquidazione controllata (a differenza della liquidazione del patrimonio) si chiude con decreto nei casi previsti dagli artt. 233 e 276 CCII;

PRECISA che ai sensi del primo e secondo comma dell'art. 65 CCII alla liquidazione controllata "*Si applicano, per quanto non specificamente previsto dalle disposizioni della presente sezione, le disposizioni del titolo III, in quanto compatibili*" ed in particolare, come di seguito richiamate, le disposizioni insite negli articoli da 40 a 49 CCII;

AUTORIZZA, ai sensi dell'art. 49, comma terzo appunto come richiamato dall'art. 65, CCII, il liquidatore, con le modalità di cui agli artt. 155 *quater*, 155 *quinquies* e 155 *sexies* disp. att. c.p.c.: 1) ad accedere alle banche dati dell'anagrafe tributaria e dell'archivio dei rapporti finanziari; 2) ad accedere alla banca dati degli atti assoggettati a imposta di registro e ad estrarre copia degli stessi; 3) ad acquisire l'elenco dei clienti e l'elenco dei fornitori di cui all'art. 21 del D.L. 31 maggio 2010, n. 78, convertito dalla L.30 luglio 2010, n. 122 e successive modificazioni; 4) ad acquisire la documentazione contabile in possesso delle banche e degli altri intermediari finanziari relativa ai rapporti con l'impresa debitrice, anche se estinti; 5) ad acquisire le schede contabili dei fornitori e dei clienti relative ai rapporti con l'impresa debitrice;

AUTORIZZA, inoltre, il liquidatore ad accedere al cassetto fiscale ed al cassetto previdenziale del sovraindebitato;

DISPONE: a) che tutti gli atti della procedura siano trasmessi attraverso il P.C.T.; b) che il liquidatore a spese della procedura utilizzi per il deposito in PCT il portale www.falccoweb.it; c) che il liquidatore apra ed utilizzi **l'indirizzo di posta elettronica della procedura** di tale portale per le comunicazioni tra liquidatore e creditori e terzi;

ORDINA la tempestiva trascrizione del presente decreto a cura del liquidatore, con riferimento ad eventuali beni immobili e mobili registrati compresi nel patrimonio oggetto della liquidazione;

ORDINA al debitore il deposito entro sette giorni dei bilanci e delle scritture contabili e fiscali obbligatorie, nonché dell'elenco dei creditori;

ORDINA, se del caso e se non già effettuato, al legale rappresentante della società sottoposta a liquidazione controllata di depositare entro tre giorni i bilanci, le scritture contabili e fiscali obbligatorie - in formato digitale nei casi in cui la documentazione è tenuta a norma dell'art. 2215 *bis* c.c. - i libri sociali, le dichiarazioni dei redditi, IRAP e IVA dei tre esercizi precedenti, nonché l'elenco dei creditori corredato dall'indicazione del loro domicilio digitale;

ORDINA la consegna o il rilascio al Liquidatore di tutti i beni facenti parte del patrimonio di liquidazione;

DISPONE ai sensi dell'art. 150 CCII come richiamato dall'art. 270 comma 5, CCII che dal giorno della dichiarazione di apertura della procedura sino al deposito del provvedimento di chiusura della procedura ai sensi dell'art. 276 CCII, che "*nessuna azione individuale esecutiva o cautelare anche per crediti maturati durante la liquidazione giudiziale, può essere iniziata o proseguita sui beni compresi nella procedura*";



DISPONE IN ATTUAZIONE, che il nominato liquidatore, chieda al G.D. - valutata con assoluta priorità e quindi anticipando questa parte del programma di liquidazione la concreta convenienza per la procedura - di essere autorizzato o ad intervenire nelle procedure esecutive pendenti in fase antecedente all'esecutività del riparto ovvero a richiedere al G.E. che l'esecuzione individuale sia dichiarata improcedibile;

DISPONE, ai sensi del comma 1 dell'art. 272 CCII, che il liquidatore entra trenta giorni aggiorni l'elenco dei creditori ai quali notificare la sentenza;

ASSEGNA, ai terzi che vantano diritti sui beni del debitore e ai creditori risultanti dall'elenco depositato, un termine di **60 giorni** entro il quale, a pena di inammissibilità, essi devono trasmettere al liquidatore, a mezzo posta elettronica certificata all'indirizzo di posta elettronica della procedura, la domanda di restituzione, di rivendicazione o di ammissione al passivo, secondo quanto disposto nell'art. 201 CCII;

AVVISA i creditori e i terzi che tali modalità di presentazione non ammettono equipollenti, con la conseguenza che eventuali domande trasmesse mediante deposito o invio per posta presso la cancelleria e/o presso lo studio del Curatore, o mediante invio telematico presso la cancelleria, saranno considerate inammissibili e quindi come non pervenute; nelle predette domande;

AVVISA i creditori e i terzi che dovranno sempre indicare l'indirizzo di posta elettronica certificata al quale intendono ricevere le comunicazioni dal Curatore, con la conseguenza che, in mancanza di tale indicazione, le comunicazioni successive verranno effettuate esclusivamente mediante deposito in cancelleria ai sensi dell'art.10, co. 3, CCI;

DISPONE, ai sensi del comma 2 dell'art. 272 CCII, che il liquidatore entra novanta giorni completi l'inventario dei beni del debitore;

DISPONE, ai sensi del comma 2 dell'art. 272 CCII, che il liquidatore entra novanta giorni rediga (alla luce degli atti acquisiti anche ai sensi degli artt. 155 *quater*, 155 *quinquies* e 155 *sexies* disp. att. c.p.c.) e depositi in PCT, per l'approvazione da parte del G.D., il programma della liquidazione; precisa che si applica, per quanto compatibile, l'art. 213 CCI verificando: - la convenienza per le liti attive e le liquidazioni dei beni; - il reddito effettivamente necessario per parte debitrice e la sua famiglia; - l'ammissione in privilegio, ai valori minimi della fascia indeterminabile da € 26.001,00 a € 52.000,00, del credito per redazione di ricorso in materia concorsuale dell'eventuale difensore che abbia assistito parte debitrice atteso che ai sensi dell'art. 269 CCII il ricorso può essere presentato personalmente dal debitore, con l'assistenza dell'OCC;

INVITA il liquidatore a proporre modifiche del programma di liquidazione qualora emergano elementi per modificare i sottesi giudizi di convenienza; in particolare autorizza il G.D. a ricalcolare il reddito necessario per parte debitrice e la famiglia al momento del suo effettivo spossessamento qualora sia stato autorizzato ad utilizzare l'abitazione ovvero qualora emergano elementi non valutati;

ORDINA al liquidatore di riferire al giudice delegato sullo stato della liquidazione con relazioni semestrali;

ORDINA al liquidatore di tenere il libro giornale in forma elettronica allegandone copia ad ogni relazione



semestrale;

AUTORIZZA il liquidatore, per il deposito di tutte le somme di pertinenza della procedura, all'apertura di un conto corrente vincolato all'ordine del GD concordandone i costi con l'istituto bancario e prevedendo prelievi previa emissione di mandati del G.D.;

DISPONE che, a cura del liquidatore, la sentenza sia notificata ai creditori e ai titolari di diritti sui beni oggetto della liquidazione;

DISPONE che la sentenza sia notificata al debitore;

DISPONE che, a cura del liquidatore, la sentenza sia pubblicata nell'apposita sezione del sito internet del Tribunale (*procedure in materia di sovraindebitamento*);

DISPONE che, a cura del liquidatore, la sentenza, qualora parte debitrice svolga attività d'impresa o sia socio di società di persone, sia trasmessa per l'iscrizione presso l'Ufficio del Registro delle imprese, ai sensi dell'art. 49, co.4, CCI ove richiama l'art. 45 CCII;

DISPONE che il liquidatore, qualora parte debitrice svolga attività d'impresa o sia socio di società di persone, comunichi al Registro delle Imprese l'indirizzo di posta elettronica certificata relativo alla procedura al quale dovranno essere trasmesse le domande da parte dei creditori e dei terzi che vantano diritti reali o personali su beni in possesso della società debitrice;

DISPONE che, a cura del liquidatore, la sentenza, sia trasmessa all'agente della riscossione, agli uffici fiscali, agli uffici fiscali degli enti locali competenti sulla base dell'ultimo domicilio fiscale del debitore;

DISPONE che la presente sentenza venga notificata a cura della cancelleria al creditore ricorrente nell'ipotesi prevista dal secondo comma dell'art. 268 CCII;

DISPONE, ai sensi dell'art. 40 comma 3, come richiamato dall'art. 65, CCII che la presente sentenza, come il ricorso, venga a cura della cancelleria comunicata al Pubblico Ministero;

DISPONE che la presente sentenza venga a cura della cancelleria comunicata al liquidatore nominato, al gestore OCC ed al referente OCC.

Si comunichi.

IN SALERNO, 23.04.2026

IL PRESIDENTE

DOTT.SSA MARIA ROSARIA GIUGLIANO

Il Giudice relatore

Dr.ssa Giuseppina Valiante

